



# PROMEMORIA

Servizio giuridico del Segretario generale CDPE, 5.5.2010

## Riconoscimento di diplomi d'insegnamento esteri

### Di che cosa si tratta?

Dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE, il riconoscimento di diplomi d'insegnamento esteri in vista di un'eventuale equiparazione con un corrispondente diploma d'insegnamento svizzero è di competenza della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Può richiedere il riconoscimento

- chi, in uno Stato dell'UE ha seguito una formazione d'insegnante in una scuola universitaria statale o riconosciuta dallo Stato e
- chi dispone di un'abilitazione all'insegnamento certificata dallo Stato: In Italia un docente è da intendersi qualificato se risultato idoneo ad una procedura abilitante (concorso ordinario, sessione riservata o corsi S.S.I.S.), ovvero se è in possesso di una laurea con valore abilitante. In Francia, l'abilitazione si ottiene con la "titularisation", in Germania con il 2° esame di Stato e in Gran Bretagna con il QTS.

### Possono essere riconosciuti i diplomi d'insegnamento ottenuti negli Stati non membri dell'UE?

Possono richiedere l'esame del loro diploma in vista di un riconoscimento svizzero anche i cittadini provenienti da Stati non membri dell'UE. Fondamentalmente, i diplomi di Stati non membri dell'UE sono trattati allo stesso modo dei diplomi dell'UE; tuttavia non tutti i principi validi per l'UE sono osservati.

### Quali sono le condizioni per il riconoscimento?

La verifica avviene secondo i principi sanciti nelle Direttive dell'UE (89/48/CEE, 92/51/CEE e 2001/19/UE), le premesse minime dei Regolamenti per il riconoscimento vigenti in Svizzera, nonché in base alle decisioni della Corte di giustizia europea. Se ci sono delle differenze rilevanti a livello di formazione, il riconoscimento può avvenire solo previo adempimento di cosiddette misure di compensazione.

### Quali sono le esigenze in materia di competenze linguistiche?

Sono indispensabili delle ottime conoscenze di una delle lingue nazionali svizzere. Tutti i richiedenti che non sono di lingua materna tedesca, francese o italiana, devono fornire la prova che padroneggiano una delle tre lingue nazionali. Il Promemoria sul riconoscimento delle competenze linguistiche fornisce informazioni sulle prove linguistiche riconosciute dalla CDPE.

### Come si svolge la procedura di riconoscimento?

L'insegnante estero inoltra la domanda di riconoscimento del suo diploma d'insegnamento mediante il formulario di richiesta al Segretariato generale della CDPE. La documentazione è sottoposta alla verifica del contenuto quando la tassa di cancelleria è stata versata e le premesse formali sono adempite. La formazione è quindi esaminata per verificare la sua equivalenza con la formazione svizzera che porta a un diploma d'insegnamento corrispondente.

- Se la formazione estera è equivalente a quella svolta per ottenere un diploma d'insegnamento svizzero di un determinato livello, il Segretariato generale della CDPE può rilasciare un riconoscimento valido a livello nazionale, per le relative materie.
- Se invece ci sono differenze importanti tra la formazione del paese di provenienza e la formazione svizzera, devono essere assolte delle misure di compensazione.

Il disbrigo della pratica per il riconoscimento di diplomi e certificati professionali rilasciati da uno Stato dell'UE richiede, normalmente, al massimo quattro mesi, mentre per quelli rilasciati da altri Stati può richiedere più tempo.

### **Come si svolge una misura di compensazione?**

In caso di differenze importanti tra le formazioni, la CDPE accorda soltanto un riconoscimento vincolato. Questo significa, che il riconoscimento a livello svizzero sarà concesso soltanto dopo l'assolvimento di una misura di compensazione. La CDPE inviterà il richiedente o la richiedente a scegliere tra quegli istituti di formazione svizzeri che propongono, a nome della CDPE, delle misure di compensazione. La misura concreta, individualizzata, sarà quindi stabilita in un colloquio, svolto per fare un bilancio delle competenze, presso l'Alta scuola pedagogica scelta. Trova [qui le informazioni](#) relative allo schema per svolgere delle misure di compensazione così come la lista degli istituti di formazione disponibili.

### **Quanto costa un riconoscimento?**

L'esame della domanda di riconoscimento svolto dall'ufficio di verifica della CDPE è soggetto a una tassa di CHF 400.- (sul [formulario di richiesta](#) si trovano tutte le indicazioni necessarie sulle possibilità di pagamento). La tassa copre una parte delle spese di procedura e non è rimborsata in caso di esito negativo della richiesta. Il/la richiedente assume le spese per la traduzione dei suoi documenti (come richiesto nel [formulario di richiesta](#)). Le spese per eventuali misure di compensazione sono pure sostenute dal/dalla richiedente. Bisogna calcolare una somma tra CHF 1'500.- e CHF 12'000.-, a dipendenza di quante misure di compensazione sono necessarie. L'importo preciso è comunicato al momento che si fissano le misure individuali necessarie e sono fatturate dall'Alta scuola pedagogica dove si assolve la misura di compensazione. Le spese per il colloquio svolto per fare un bilancio delle competenze e per permettere di stabilire la misura di compensazione individuale, se i richiedenti rinunciano alla misura di compensazione così stabilita, sono a loro carico. Queste spese sono fatturate dall'Alta scuola pedagogica.

### **Quale effetto ha il riconoscimento svizzero?**

Il riconoscimento svizzero da parte della CDPE di un diploma d'insegnamento estero, al contrario di un riconoscimento cantonale, conferisce alla persona che l'ottiene l'abilitazione all'insegnamento in tutti i cantoni della Svizzera. Questa persona ha diritto ad essere trattata in piena uguaglianza con l'insegnante svizzero per quanto riguarda i livelli e le materie indicate nel riconoscimento. I cantoni possono però applicare delle condizioni d'impiego particolari. Con il riconoscimento non si ha comunque diritto ad un impiego. In Svizzera, di regola, è l'autorità scolastica locale o cantonale competente per l'assunzione. Informazioni circa i posti liberi di lavoro si trovano nei giornali regionali o nel sito [educajob.ch](http://educajob.ch).

### **Dove si invia la richiesta di riconoscimento?**

La documentazione completa, con il [formulario di richiesta](#) debitamente compilato, deve essere inviata in due esemplari al seguente indirizzo:

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE  
Casa dei cantoni  
Signora Brigitte Eicher  
Speichergasse 6, Casella postale 660  
3000 Berna 7

Se in queste informazioni e in quelle dei siti indicati non si trova la risposta alla sua domanda, è possibile rivolgersi ai nostri servizi: e-mail: [brigitte.eicher@edk.ch](mailto:brigitte.eicher@edk.ch), telefono +41 (0)31 309 51 31